COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

50.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SERVADEI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 537

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuome norme per i comuni (1125);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) 537

PRESIDENTE 537, 539, 541, 542, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 554

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 538, 540, 541, 546, 548, 549, 550

BALDANI GUERRA 544

CALVI 545

PAG.

CORTI 543, 544, 550

DEMARCHI 541, 548, 549, 550

HELFER, *Relatore* . 538, 539, 540, 541, 542, 545, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553

MAMMÌ 539, 540, 541, 542, 543, 544, 547, 548, 550, 552, 553, 554

MERENDA 540, 543, 544, 550, 553

OLMINI 540, 543, 545, 547, 552, 553

SANTI 543, 544, 546

SCIANATICO 540, 548, 551, 553

La seduta comincia alle 16,15.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunica che è in congedo il deputato Girardin.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Raffaelli ed altri n. 528, Grassi Bertazzi n. 924, Origlia ad altri n. 1118, Baldani Guerra ed altri n. 1125, Scotti ed altri n. 1237, Monti ed altri n. 1339, concernenti la disciplina del commercio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: Raffaelli ed altri; Grassi Bertazzi;

Origlia ed altri; Baldani Guerra ed altri; Scotti ed altri; Monti ed altri, concernenti la disciplina del commercio.

Do lettura dell'articolo 27 del testo unificato:

ART. 27.

(*Ricorsi in via amministrativa*).

Contro i provvedimenti del sindaco, entro trenta giorni dalla loro notificazione, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa fino a quando non sia costituito e funzionante il Comitato per il controllo sulla provincia, previsto all'articolo 55 della legge 10 febbraio 1958, n. 62 o non sia diversamente disposto da quanto previsto dall'articolo 56 della stessa legge.

Gli onorevoli Amasio, D'Angelo, Olmini e Tempia Valenta hanno presentato il seguente emendamento 27. 1:

Sostituire l'articolo 27 con il seguente:

« Contro i provvedimenti del sindaco, entro trenta giorni dalla loro notificazione, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa fino a quando non sia costituito e funzionante il tribunale regionale amministrativo ».

HELFER, *Relatore*. Questo emendamento è accettabile poiché l'istituzione del tribunale regionale amministrativo è già stata approvata dalla Camera ed ora attende l'approvazione dal Senato.

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amasio 27. 1.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 28 del testo unificato:

ART. 28.

Qualora il sindaco non si pronunci entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, si intende che la domanda sia stata accolta, salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 15 della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 28. 1:

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

« Salvo quanto disposto negli articoli 14 e 15 della presente legge la domanda si intende respinta qualora il sindaco non deliberi su di essa entro 90 giorni dalla sua presentazione ».

L'onorevole Gunnella ha presentato il seguente emendamento 28. 2:

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

« La domanda si intende respinta qualora il comune non deliberi su di essa entro 30 giorni dalla presentazione ».

L'onorevole Corti ha presentato il seguente emendamento 28. 3:

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

« Qualora il sindaco non si pronunci entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, si intende che la domanda è stata accolta ».

HELFER, *Relatore*. Accetto l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli emendamenti Gunnella 28. 2 e Corti 28. 3 restano pertanto preclusi e l'articolo 28 rimane formulato nel testo dianzi approvato.

Do lettura dell'articolo 29 del testo unificato.

ART. 29.

(*Spacci e distribuzione automatica*).

La distribuzione di merci ai dipendenti da enti o imprese pubbliche o private è consentita a condizione che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico, da parte di cooperative di consumo istituite tra gli stessi dipendenti o a mezzo di apparecchi automatici per la distribuzione di merci.

L'attività di cui al primo comma è soggetta ad autorizzazione comunale con la sola osservanza degli articoli 3 e 8 della presente legge.

Il regolamento stabilisce le voci merceologiche consentite per i suddetti esercizi di vendita.

Il relatore propone il seguente emendamento interamente sostitutivo elaborato in sede di Comitato ristretto:

« La distribuzione di merci e di alimenti o bevande a mezzo di apparecchi automatici, è consentita se effettuata in locali o luoghi non aperti al pubblico esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo per accedervi.

Per esercitare la vendita di cui al comma precedente, è necessaria l'autorizzazione comunale che è rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni degli articoli 3 e 8 della presente legge.

Il regolamento determina le voci merceologiche consentite per le attività di cui al presente articolo ».

HELFER, *Relatore*. In una precedente redazione dell'emendamento elaborato si diceva: « la distribuzione di merci e la somministrazione di alimenti o bevande »; ora, mentre va bene la dizione « distribuzione di merci », non va bene la dizione « somministrazione di alimenti o bevande » in quanto con somministrazione si indica una distribuzione fatta dalla ditta non contro compenso di danaro. C'è un'altra aggiunta: « luoghi ». Non sempre infatti si tratta solo di locali, ma anche di luoghi: un campo sportivo, una piscina e così via. Hanno diritto ad usufruire di questi servizi tutti coloro che hanno titolo per accedere a questi luoghi o locali non aperti al pubblico. Nella prima redazione di questo emendamento si faceva, a questo proposito, riferimento ai dipendenti di enti pubblici e privati. Ora è stato osservato che evidentemente, gli ammalati di un ospedale e coloro che sono presenti in un cinema non sono dipendenti di enti pubblici o privati. Con la dizione scelta pensiamo di risolvere il problema; cerchiamo, soprattutto, di non pretendere la perfezione assoluta, perché altrimenti non ne usciamo più. Il resto dell'emendamento non abbisogna di illustrazione.

MAMMÌ. Forse basterebbe aggiungere all'emendamento governativo la dizione « nelle scuole e negli ospedali » che abbraccerebbe tutti i casi che potrebbero dar luogo ad equivoco.

PRESIDENTE. Precedentemente all'emendamento del Comitato ristretto testè illustrato dal relatore sono stati presentati i seguenti emendamenti. Emendamento del Governo 29.1:

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

« La distribuzione di merci e la somministrazione di alimenti o bevande svolte a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, anche da parte di cooperative di consumo, o a mezzo di apparecchi automatici di distribuzione o di gestori all'uopo incaricati, sono consentite a condizione che vengano effettuate in appositi locali non aperti al pubblico.

Per esercitare la vendita di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione comunale che è rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni degli articoli 3 e 8 della presente legge.

Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche consentite per i suddetti esercizi di vendita e di somministrazione ».

Emendamento Olmini ed altri 29. 3:

Aggiungere il seguente comma:

« Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci, sia all'ingrosso che al minuto, esclusivamente a favore dei soci, non sono soggetti all'autorizzazione comunale prevista dagli articoli 19 e 20. L'attività di cui sopra è soggetta soltanto al rispetto delle norme igienico-sanitarie comunali ».

Emendamento Scianatico 29. 2:

Al secondo comma dopo le parole: « ad autorizzazione comunale » *aggiungere le parole:* « e, per le merci sfuse, anche con l'osservanza ».

MAMMÌ. Sarei dell'avviso di assumere il testo dell'emendamento governativo 29. 1, che mi pare più preciso, aggiungendo le parole « nelle scuole e negli ospedali » per completare la gamma dei casi possibili, e togliendo la parte controversa relativa alle cooperative di consumo, nonché l'accenno agli apparecchi automatici che sono trattati nel nuovo articolo 29-*bis* proposto dal Comitato ristretto.

HELFER, *Relatore*. Ma negli spacci interni ai Ministeri possono accedere soltanto coloro che sono accompagnati da un dipendente. Per accedere a locali interni – dove appunto sono sistemate le macchinette di distribuzione automatica – bisogna appunto o essere dipendenti dell'ente oppure essere accompagnati.

MAMMÌ. Tuttavia, la formulazione continua a lasciarmi perplesso. Soprattutto la rubrica dell'articolo in parola: « Spacci interni ». È chiaro che la distribuzione di merci – alimenti o bevande – anche a mezzo di ap-

parecchi, si effettua in locali non aperti al pubblico. In questo modo penso si ricada in una formulazione elencativa.

HELFER, *Relatore*. Mi sembra tuttavia che ci siano una infinità di casi che sorgono o possono sorgere. Penso ai circoli del tennis, ai circoli culturali. La dizione del Comitato ristretto mi pare che risolva il caso.

MERENDA. Ma tale dizione non si concilia con le condizioni previste. La condizione è infatti che la vendita venga effettuata in appositi locali. Ed evidentemente l'ospedale non è un locale aperto al pubblico. In esso tuttavia vi possono transitare tutti. Bisogna trovare una formulazione diversa.

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Credo che l'aggiunta proposta dall'onorevole Mammì: « nelle scuole e negli ospedali » all'emendamento 29. 1 del Governo si possa accettare.

OLMINI. A proposito del nostro emendamento 29. 3 mi augurerei che la discriminazione sinora fatta nei confronti delle cooperative non si mantenga in questo caso, perché il criterio della vendita ai soli soci, è un criterio che il Ministero ha finora sempre mantenuto, e non vedo perché dovrebbe rinunciarvi ora. Non ripeto gli argomenti già esposti ieri per non tediarvi.

HELFER, *Relatore*. Sono d'accordo di accettare la prima parte dell'emendamento Olmini 29. 1, respingendo però l'eventuale distribuzione di merci all'ingrosso, tanto più che la distribuzione all'ingrosso non è talvolta soggetta a particolare licenza.

Nell'emendamento si dice che le cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti non sono soggetti alla autorizzazione comunale prevista dagli articoli 19 e 20: si deve invece fare riferimento agli articoli 22 e 24. Pregherei per altro l'onorevole Olmini di considerare la possibilità di assoggettare queste cooperative ad autorizzazione comunale soltanto ai fini del rispetto delle norme igienico-sanitarie, perché il comune possa avere, a titolo di registrazione, tutto quanto attiene alla distribuzione. Tenga presente, l'onorevole Olmini, che a volte si tratta di un solo apparecchio automatico. Propongo quindi la seguente dizione dell'emendamento aggiuntivo:

« Le cooperative di consumo ed i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti all'autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria ».

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo col relatore.

OLMINI. Mi dichiaro d'accordo con la formulazione testé suggerita dal relatore.

SCIANATICO. Mi pare che il mio emendamento 29. 2 sia ancora attuale. La ragione è questa: l'osservanza anche degli articoli 3 ed 8 di questa legge deve essere limitata alle merci sfuse, e non estendersi alle merci contenute in una bottiglia o in un barattolo; altrimenti succede che per mettere in un ufficio un distributore di Coca Cola contenuta in una bottiglia chiusa, sono necessari i requisiti soggettivi e l'iscrizione all'albo.

MAMMÌ. Non è più semplice depennare dall'emendamento governativo le parole « anche per mezzo di apparecchi automatici » ? In questo modo si raggiunge lo stesso fine. Al primo comma, in effetti, assoggettiamo a determinati vincoli la distribuzione delle merci e facciamo riferimento agli spacci interni dei ministeri, ecc. Con le parole « anche a mezzo di apparecchi automatici », si finisce col colpire anche l'apparecchio automatico che è nel corridoio di una scuola; e qui interviene, opportunamente l'emendamento Scianatico. È meglio far riferimento soltanto a quelle cose che determinano effettiva turbativa nel commercio, cioè agli spacci interni, che finiscono col determinare una concorrenza sleale nei riguardi del commercio tradizionale. È quel « anche a mezzo di apparecchi automatici » che fa sorgere il problema di cui si occupa l'onorevole Scianatico.

MERENDA. Siccome c'è l'esigenza di regolamentare anche la possibilità d'installazione di apparecchi automatici, ci rendiamo conto di quanto prospettato dall'onorevole Scianatico, limitatamente a quegli apparecchi che distribuiscono merci contenute in appositi involucri. Se ci limitassimo a sopprimere l'inciso, così come è proposto dall'onorevole Mammì, potremmo sottrarre alla regolamentazione non solo gli apparecchi automatici di merci contenute in contenitori, ma anche gli apparecchi automatici di merci sfuse. Quindi,

a mio parere, si può accettare la proposta dell'onorevole Mammì di eliminare l'inciso. È necessario precisare che per gli apparecchi che distribuiscono merci contenute in contenitori è sufficiente la sola autorizzazione comunale, senza l'osservanza delle norme di cui agli articoli 3 e 8.

MAMMÌ. Non vedo la necessità di fare una distinzione tra gli apparecchi che distribuiscono la Coca Cola e quelli che distribuiscono il caffè. Penso che sia meglio togliere l'inciso « anche a mezzo di apparecchi automatici » poiché non si assoggetta questo tipo di distribuzione nei circoli privati alla osservanza degli articoli 3 e 8. E poi, con l'articolo 29-*bis*, proposto dall'onorevole Helfer, viene regolamentata la distribuzione fuori di questi particolari ambienti con gli apparecchi automatici.

HELFER, *Relatore*. Prima avevo dei dubbi nell'accettare l'emendamento governativo a causa della commistione fra apparecchi automatici e gli spacci veri e propri. Mi pareva un po' difficile poterla espungere, tenuto conto che abbiamo aggiunto l'articolo 29-*bis* che parla di una autorizzazione diversa da quella degli articoli 22 e 24 e che sarà demandata al regolamento. Credo per altro che sia conveniente espungere dal primo comma dell'articolo 29 l'inciso « anche a mezzo di apparecchi automatici » e rimettere tutta la disciplina di tali apparecchi all'articolo 29-*bis* che sarà successivamente discusso.

DEMARCHI. A mio avviso, dobbiamo regolare questa questione studiando una formulazione che garantisca i comuni nel momento in cui fanno i loro piani. Se un comune, ad esempio, stabilisce determinati esercizi su cento metri quadrati, non è poi possibile che tre o quattro fabbriche nella stessa area aprano spacci interni, altrimenti si altererebbe il piano.

HELFER, *Relatore*. Credo che la formulazione dell'emendamento 29. 1 risponda alle preoccupazioni dell'onorevole Demarchi. Infatti anche questi spacci sono soggetti all'autorizzazione, e quindi anche essi rientrano nel piano generale. Dichiaro di accettare l'emendamento 29. 1 con le correzioni proposte dall'onorevole Mammì. Come ultimo comma dell'articolo dichiaro di accettare l'emendamento 29. 3 nella formulazione di cui ho dato prima lettura.

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 29. 1 nella seguente nuova formulazione proposta dall'onorevole Mammì:

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

« La distribuzione di merci e di alimenti o bevande a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole e negli ospedali, è consentita a condizione che vengano effettuate in appositi locali non aperti al pubblico.

Per esercitare la vendita di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione comunale che è rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni degli articoli 3 e 8 della presente legge.

Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche consentite per le attività di cui al precedente comma ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 29. 3 nella seguente nuova formulazione suggerita dal relatore:

Aggiungere il seguente comma:

« Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti alla autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria ».

(*È approvato*).

L'articolo 29 risulta pertanto così formulato:

ART. 29.

La distribuzione di merci e di alimenti o bevande a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole e negli ospedali, è consentita a condizione che vengano effettuate in appositi locali non aperti al pubblico.

Per esercitare la vendita di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione comunale che è rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni degli articoli 3 e 8 della presente legge.

Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche consentite per le attività di cui al precedente comma.

Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti alla autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

L'onorevole Helfer ha presentato il seguente articolo aggiuntivo al testo unificato elaborato in sede di Comitato ristretto:

ART. 29-*bis*.

(*Distribuzione automatica*).

La distribuzione al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, quando non effettuata negli esercizi di vendita o nellle loro immediate adiacenze, è soggetta ad autorizzazione comunale.

Il regolamento di esecuzione fissa la procedura e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

HELFER, *Relatore*. Questa forma di distribuzione, regolata finora soltanto attraverso circolari ministeriali, deve avere una sua regolamentazione un po' più precisa, anche in funzione dello sviluppo di questo sistema. Non possiamo però pensare di sottometterla in tutto alla normale trafila di autorizzazione. Stabiliamo, perciò, un'autorizzazione comunale di cui non ci permettiamo qui di fissare i termini, demandando al regolamento di esecuzione la relativa procedura ed i criteri di rilascio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 29-*bis* del Comitato ristretto, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 30 del testo unificato:

ART. 30.

(*Vendite per corrispondenza su catalogo a domicilio, ecc.*).

La vendita per corrispondenza, su catalogo o a domicilio è soggetta alle norme di cui al capo primo della presente legge.

Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio è necessaria una speciale autorizzazione rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza nell'ambito della sua competenza territoriale.

Essa è pure richiesta per coloro che provvedono alla esibizione di campioni, all'illustrazione di cataloghi ed ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio.

Le attività di cui ai commi precedenti sono soggetti agli stessi oneri fiscali e previdenziali che gravano sulle altre attività commerciali.

Il relatore Helfer ha presentato il seguente nuovo testo dell'articolo 30, elaborato in sede di Comitato ristretto:

« La vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio è soggetta alle norme di cui al capo I della presente legge.

Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio che possono negare l'autorizzazione per precedenti penali. Analoga autorizzazione è prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio.

Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.

Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazioni per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.

Prego l'onorevole relatore di illustrarlo.

HELFER, *Relatore*. Questo nuovo testo è stato concordato in sede di Comitato ristretto, salvo la riserva dell'onorevole Baldani Guerra per quanto riguarda l'assoggettamento tecnico alla pubblica sicurezza degli incaricati che presentano i cataloghi o le merci. Non siamo riusciti a trovare altra formula che questa. Se l'onorevole Baldani Guerra vuole aggiungere un emendamento, siamo dispostissimi a discuterlo.

MAMMÌ. Mi è dispiaciuto di non poter essere presente al Comitato ristretto e di dover

manifestare in sede più ampia opinioni che forse potevano essere riassorbite in quella sede. Il nuovo testo Helfer dice che può essere negata l'autorizzazione per precedenti penali. A mio giudizio una volta che si entra nell'ordine di idee di richiedere questa autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, la discrezionalità dell'ente autorizzante deve essere più ampia del semplice discorso dei precedenti penali, altrimenti tanto vale abolirla. Ci possono essere carichi pendenti, ragioni per cui si ritiene che questa autorizzazione non possa essere data. Ci possono essere precedenti penali che non ostano invece all'autorizzazione. Se uno è condannato per comizio non autorizzato, può avere ugualmente l'autorizzazione di pubblica sicurezza a propagandare merci; se è condannato per furto ci sarà invece qualche perplessità a rilasciare questa autorizzazione. Quindi, per il discorso sui precedenti penali non mi trovo d'accordo.

Comprendo invece le ragioni che sono alla base della nuova stesura del nuovo testo in ordine all'esigenza di semplificazione burocratica. Che cosa si voleva ottenere in sostanza? Intanto, la garanzia dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, ed anche una garanzia – diciamolo *apertis verbis* – per quanto riguarda le contribuzioni previdenziali ed assistenziali agli addetti e incaricati. Io ricordo la discussione con la Confcommercio in proposito quando chiedeva l'abolizione di questo tipo di vendita, pur ammettendo il problema. Ma si tratta di forme moderne di commercio, come gli apparecchi automatici, e quindi non ritengo che si possa vietarle. A questo punto, bisogna sburocratizzare, evitare che ciascuno vada a chiedere l'autorizzazione singolarmente. Si potrebbe aggiungere che tale autorizzazione può essere richiesta dalle ditte interessate per conto dei propri dipendenti. Mi sembra che così possiamo rendere più semplice la nuova procedura.

OLMINI. Capisco l'obiezione del collega Mammì: una persona, perché ha precedenti penali per aver fatto un comizio, non potrebbe svolgere attività di questo tipo. Ma se togliamo « per precedenti penali » e facciamo richiedere l'autorizzazione alla ditta, chi decide è la pubblica sicurezza: e questo mi lascia perplesso.

MAMMÌ. Se c'è, ad esempio, la richiesta da parte di una persona che ha carichi pendenti per reati relativi al costume, allora mi pare che la pubblica sicurezza, pur trattandosi semplicemente di carichi pendenti, possa avere delle perplessità e bloccare questa autorizzazione. D'altra parte, le autorizzazioni di pubblica sicurezza di questa natura oggi si muovono su questa linea di comportamento.

CORTI. Questo discorso è stato già fatto per gli ambulanti e ripeto qui che se fossi stato presente in quei giorni avrei votato contro l'approvazione dell'autorizzazione di pubblica sicurezza. Analogamente a quanto avrei sostenuto in quella sede, a maggior ragione affermo ora che se proprio non se ne può fare a meno, bisogna stabilire dei limiti precisi alla discrezionalità della polizia in materia di limitazione del diritto al lavoro. Quanti più limiti vengono posti alla discrezionalità della polizia, tanto più è efficace ed accettabile il suo intervento in questi casi. Evidentemente la legge deve stabilire quali sono i vincoli entro i quali questi incaricati o addetti alle vendite possono muoversi. Sono limiti puramente penali, relativi alla tutela del cittadino da eventuali aggressioni. In questo caso, o si lascia la formulazione Helfer sui precedenti penali, oppure si può tener conto dell'osservazione Mammì. Dobbiamo trovare una formula, ma non certo quella di abolire qualsiasi riferimento alla ragione per cui è possibile alla polizia negare il divieto.

SANTI. Mi rendo conto che questo articolo ha una importanza particolare. Personalmente vorrei sopprimerlo interamente.

In questo settore esistono circa cinquantamila dipendenti al di fuori di qualsiasi controllo. Secondo me è un tipo di vendita a domicilio che deve essere vietato.

MERENDA. Con l'intervento dell'onorevole Santi, il problema è stato allargato fino al punto di prevedere la eventualità del divieto di questo tipo di attività commerciale; cosa che in coscienza, non mi sentirei di fare. Non mi sentirei neanche di accogliere la proposta del collega Mammì. Siccome nel nuovo testo non c'è scritto che l'autorizzazione è negata, ma che può essere negata, evidentemente, nella sfera della discrezionalità della pubblica amministrazione, dobbiamo prevedere e riconoscere che questo divieto ci sarà soltanto in casi di una certa gravità. D'altra parte mi pare che ci siano delle norme precise che prevedono la possibilità per la pubblica amministrazione di negare un'autorizzazione quando esistono dei carichi pendenti. Quando parliamo di precedenti penali, ci riferiamo a

sentenze passate in giudicato e quindi non dovremmo avere preoccupazioni per quanto attiene ai carichi pendenti, di cui sarebbe oggetto l'individuo che viene autorizzato alla vendita al pubblico. Io lascerei quindi questa formulazione aggiungendo dopo « precedenti penali », le parole « di particolare gravità ».

MAMMÌ. Le mie preoccupazioni sono chiarite, per quanto riguarda il discorso sui precedenti penali, ma se la persona in parola ha avuto la sentenza non ancora passata in giudicato, se ha in corso provvedimenti, in tutti questi casi – io credo – il permesso deve essere senz'altro concesso.

MERENDA. Si potrebbe anche introdurre la nozione di requisiti etico-professionali, come fa l'emendamento Corti 30. 1, cioè riferirsi alla responsabilità della società per il comportamento etico-professionale dell'incaricato. Questo concetto lo possiamo tradurre affermando che l'amministrazione è autorizzata a valutare le qualità etico-professionali. Questo però è un allargare il potere discrezionale della pubblica amministrazione.

BALDANI GUERRA. Vorrei informare gli onorevoli colleghi che in sede di Comitato ristretto ho sollevato ampie riserve su questa particolare questione riferendomi all'atteggiamento assunto dalla Commissione quando si è trattato di stabilire analoghi criteri per gli ambulanti. In quella circostanza l'atteggiamento della mia parte politica fu quello di respingere l'iscrizione al registro di pubblica sicurezza in base all'articolo 121 del testo unico. E se questo criterio fosse stato accolto allora, oggi non avremmo dubbi. Noi non vogliamo impedire questo modo nuovo di vendite: bisogna tuttavia regolamentare la materia. Questi dipendenti, che sono generalmente delle lavoratrici non a tempo pieno, devono avere un loro *status*. La contrattazione sindacale non esiste; questo problema non è di nostra competenza, ma ha tuttavia un riflesso commerciale: occorre che questa nuova forma di vendita abbia una sua collocazione alla pari con gli altri metodi tradizionali.

La formulazione dell'articolo nel testo unificato poteva essere accolta semmai aggiungendo una norma che consentisse alle lavoratrici di comparire tutte in un elenco da consegnare alle autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio. Noi non possiamo limitare le vendite negando i permessi; dobbiamo piuttosto dare a queste vendite un ordinamento equo. Io vorrei quindi convincere gli onorevoli colleghi a ripristinare l'articolo 30 nella formulazione iniziale accogliendo le proposte del relatore Helfer e dell'onorevole Mammì.

SANTI. Con l'articolo 29, dopo molti anni, il problema delle macchinette automatiche è stato finalmente regolamentato sul piano fiscale. Per anni, questo settore distributivo, non solo è sfuggito ad ogni controllo per quanto riguarda il guadagno, ma anche al controllo del fisco perché, evidentemente, non c'è stata da parte interessata nemmeno la denuncia presso gli organi comunali competenti. Per quanto riguarda questo articolo 30, devo dire che posso documentare che una grande azienda fa firmare a queste persone che vanno in giro una dichiarazione in cui si dice che la ditta è sollevata da qualsiasi responsabilità infortunistica, assistenziale, ecc. È evidente che anche sotto l'aspetto sociale la cosa ha il suo peso. Non dimentichiamo che i comuni nelle ultime assunzioni di invalidi civili hanno dovuto chiedere all'ufficio del lavoro l'elenco dei disoccupati per evitare che invalidi già occupati cambiassero i loro posti: questo nel quadro della lotta alla disoccupazione. Ho già detto che, in considerazione dei tempi che corrono e del clima che v'è nel nostro paese, non è opportuno consentire questo tipo di vendita a domicilio. In ogni caso, dovremmo stabilire che gli elenchi della questura devono passare agli uffici del lavoro provinciali, perché ci sia almeno una possibilità di controllo previdenziale e fiscale da parte dello Stato.

Posso dimostrare come le ditte di questo settore sfuggano regolarmente al controllo o siano colpite soltanto in minima parte. Vi sono donne sposate, è stato detto, e molte signore della buona società che fanno questo lavoro per arrotondare le loro entrate; ma non dimentichiamo che vi sono anche povere creature che lavorano per quattro o cinquecento lire il giorno. Perché, allora, non favorire uno sviluppo di questa attività con le dovute garanzie? Troviamo dunque una formula. Io l'ho abbozzata non dimenticando che sono stato sindacalista per venticinque anni.

CORTI. Si era arrivati ad una fase conclusiva, in base al testo del Comitato ristretto, e adesso si riapre addirittura la questione dell'abolizione di questo tipo di vendita. Vorrei fare osservare al collega Baldani Guerra che la sua proposta di tornare alla vecchia formu-

lazione è, secondo me, in contrasto proprio con le ragioni di difesa del consumatore a cui egli accennava, perché nella vecchia formulazione non c'è niente in questo senso; mentre gli emendamenti da me proposti, e che sono recepiti nel testo proposto dal relatore Helfer a nome del Comitato ristretto, introducono alcuni concetti importanti. Le vendite di questo tipo devono essere coperte da assicurazioni per eventuali danni ai consumatori; i prodotti devono essere protetti da garanzia, e qualora non rispondano, devono essere sostituiti e deve essere effettuato il rimborso. C'è poi l'aspetto fiscale e previdenziale. Se la nostra Commissione avesse il potere di legiferare in queste cose, ne potremmo discutere: il problema esiste, indubbiamente. Mi sembra però che già concordemente abbiamo escluso che fosse questa la sede competente per risolverlo. Il compito di questa Commissione, infatti, è di trovare una formula commerciale, non sindacale. Il problema va posto in questo modo, poiché è indubbio che in questa sede non è possibile affrontare l'altro aspetto della questione. Allora, cerchiamo una formulazione che sia la più giusta possibile per l'aspetto che ci riguarda e rimandiamo l'altro aspetto alla sua sede naturale. Direi quindi al collega Baldani Guerra di non riproporre la vecchia stesura che è limitativa rispetto alla nuova, che tiene invece conto proprio dell'interesse dei consumatori.

CALVI. L'emendamento Helfer conferma la mia perplessità di fronte alla autorizzazione formale che si dà agli addetti alle vendite a domicilio. Conosciamo la petulanza di coloro che vengono in casa per un'offerta o per l'altra. Quando queste persone avranno in mano un tesserino con il timbro della questura, non ci sarà più nessun portiere che possa fermarli. Una soluzione è quella di comunicare gli elenchi alla questura: ma potrebbe figurare negli elenchi anche il nome di un pregiudicato. Si potrebbe anche aggiungere che tali elenchi vanno trasmessi agli uffici provinciali del lavoro, i quali faranno il loro dovere senza entrare nel merito.

OLMINI. Noi abbiamo diverse perplessità su questo nuovo testo, anche se avvertiamo l'esigenza di affrontare il problema. Le perplessità sono in ordine a due questioni. La prima, è una questione di fondo che è stata sollevata dall'onorevole Baldani Guerra ed è stata oggetto da parte nostra di discussione quando, in omaggio ad un principio di maggiore civiltà, di maggiore cultura, affermammo a proposito dell'articolo 2-*bis* del testo unificato che non era indispensabile mantenere per gli ambulanti l'iscrizione al registro di pubblica sicurezza. Purtroppo, è mancato un voto per l'approvazione di quel nostro emendamento. A questo punto, quindi, posso solo dire che noi siamo contrari a che la pubblica sicurezza intervenga sulle persone che vanno nelle case per un motivo o per l'altro. È possibile che noi dobbiamo chiedere questa autorizzazione per coloro che vanno a distribuire prodotti, mentre poi in casa possono entrare l'elettricista, l'imbianchino, chi vende *Famiglia cristiana*, il messo con la bolletta della luce elettrica? A questo punto o noi stabiliamo per tutti la regola che chi bussa alla porta deve avere il tesserino di pubblica sicurezza, oppure non si capisce perché dovrebbe essere fatta una discriminazione per i soli ambulanti, quando poi oggi entra in casa chi va a vendere, per esempio, i famosi fondi d'investimento. È, questa, una concezione arretrata e assurda; è una tendenza borbonica quella secondo la quale qualsiasi personaggio che salga le scale è un possibile reo e gli tocca dimostrare di non esserlo.

La seconda questione su cui ci sono delle perplessità concerne l'incerta natura di questi venditori. Non sono ambulanti, non sono agenti pubblicitari, non sono propagandisti; di che natura sono? Sono persone che fanno parte di un mondo nuovo.

Probabilmente questa materia meritava una trattazione a parte, più uniforme. Ovviamente con questo articolo, anche se emendato dal collega Helfer, non riusciamo ancora ad indicare che queste attività debbono soggiacere a regole fiscali. Credo che accanto alla comunicazione alla pubblica sicurezza ci possa essere anche la comunicazione all'ufficio del lavoro qualora si superino certi *plafonds* di orari. Possiamo anche affrontare questo tema e cercare di regolamentarlo, ma siamo convinti di muoverci su un terreno difficile e complesso.

Mi rendo perfettamente conto di quello che dice l'onorevole Mammì, ma se lasciamo assoluta discrezionalità alla pubblica sicurezza, mettiamo la ditta in condizioni di soggiacere.

HELFER, *Relatore*. Prima di tutto, l'articolo proposto nel nuovo testo assorbe quasi tutto quanto era contenuto negli emendamenti 30. 1 e 30. 3 rispettivamente dell'onorevole Corti e del Governo. Debbo dire anche che il contenuto di questo nuovo testo, così riprodotto, corrisponde mediamente a quanto av-

viene negli Stati esteri più colti ed evoluti del nostro, e nei quali questo sistema di vendita è più diffuso. Evidentemente non possiamo inibire un nuovo sistema di vendita.

Per quanto riguarda l'obiezione dell'onorevole Mammì, effettivamente il nuovo testo presenta una differenza notevole rispetto a quanto recita l'emendamento 30. 3 del Governo e a quanto recita il testo originario. Nel nuovo testo c'è una limitazione che si può forse correggere in questo modo: sostituire le parole « per precedenti penali » con le parole « per gravi motivi di natura penale » che è espressione largamente usata in leggi e provvedimenti.

Per quanto riguarda il sistema di vendita, la nostra attenzione deve essere puntata a difendere l'interesse del cliente. L'onorevole Corti col suo emendamento 30. 1 vuole che ci sia da parte delle ditte, all'atto dell'iscrizione, una cauzione. La cauzione comporta una certa macchinosa procedura. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali e previdenziali, debbo dire che accetto le argomentazioni addotte, però queste sono inficiate da una questione di competenza legislativa. Stiamo facendo una legge sulla disciplina del commercio, non una legge fiscale o previdenziale o che attenga agli aspetti del lavoro.

Propongo infine di accogliere l'emendamento 30. 4 presentato dall'onorevole Scianatico il quale propone di aggiungere il comma seguente:

« Le modalità di svolgimento delle attività di cui ai comma precedenti saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge ».

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono d'accordo col relatore.

SANTI. L'articolo sostitutivo proposto dal relatore non tiene conto di tutto ciò che concerne gli oneri fiscali e previdenziali relativi ai lavoratori addetti a questo tipo di commercio, che sono al di fuori di qualsiasi controllo sociale. Pertanto dichiaro di votare contro tale testo poiché esso non risponde a quanto ci si era proposti di fare, nell'ambito della riforma distributiva, nei confronti del personale e del commercio tradizionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 30 presentato dal relatore a nome del Comitato ristretto, sostituendo alle parole « precedenti penali » le parole « gravi motivi di natura penale ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Scianatico 30. 4 testè letto dal relatore.

(*È approvato*).

Gli emendamenti seguenti, precedentemente presentati all'articolo 30 del testo unificato, risultano pertanto assorbiti o preclusi.

Emendamento del Governo 30. 3:

Sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

« Coloro che esercitano la vendita a domicilio per incarico delle imprese autorizzate debbono essere muniti di una speciale autorizzazione rilasciata su richiesta dell'impresa dall'autorità di pubblica sicurezza nell'ambito della sua competenza territoriale.

Analoga autorizzazione è prescritta per coloro che sono incaricati della esibizione di campioni, della illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio ».

Emendamento Corti 30. 1:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per gli incaricati delle società o ditte devono comunicare mensilmente gli elenchi alle autorità di pubblica sicurezza, che possono negare l'autorizzazione per precedenti penali. Le società o ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attività dei propri incaricati. Le stesse società o ditte sono responsabili del comportamento etico-professionale dei loro incaricati. Al momento dell'iscrizione all'Albo le società o ditte che esercitano questa forma di commercio devono rilasciare una cauzione in base al capitale sociale ».

Emendamento Corti 30. 2:

Aggiungere tra i commi quarto e quinto il seguente comma:

« Le vendite dirette a privati debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori; i prodotti devono comunque essere coperti da garanzia e qualora non corrispondessero all'ordinazione debbono essere sostituiti o rimborsato il prezzo pagato ».

Pongo in votazione l'articolo 30 che risulta così formulato:

ART. 30.

(*Vendita per corrispondenza, su catalogo e a domicilio*).

La vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio è soggetta alle norme di cui al capo primo della presente legge.

Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio che possono negare l'autorizzazione per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione è prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio.

Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.

Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.

Le modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 31 nel testo unificato:

ART. 31.

(*Tabelle merceologiche*).

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinerà le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 24.

Le tabelle merceologiche dovranno prevedere il massimo raggruppamento delle voci salve, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienico-sanitarie.

I comuni hanno facoltà, previo consenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali, sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti.

Nell'ambito della gamma merceologica consentita, l'autorizzazione rilasciata dal sindaco permette l'impiego di qualsiasi organizzazione di vendita, sia specializzata che al libero servizio o mista.

Gli onorevoli D'Angelo, Olmini, Vecchi, Chinello, Amasio hanno presentato il seguente emendamento 31. 1:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determinerà le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo ».

OLMINI. Non occorrono molte parole per illustrare l'emendamento 31. 1: si tratta semplicemente di aggiungere gli ambulanti.

PRESIDENTE. L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento 31. 2:

Aggiungere dopo l'ultimo comma il seguente:

« Il regolamento di esecuzione della presente legge potrà fissare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali di vendita necessaria per il rilascio dell'autorizzazione ».

HELFER, *Relatore*. Accetto l'emendamento D'Angelo 31. 1. Pregherei però l'onorevole presentatore di aggiungere invece, per simmetria con quanto approveremo più tardi, le rappresentanze del turismo.

MAMMÌ. Qui si tratta di determinare delle tabelle merceologiche di tipo nazionale. Non riesco quindi a capire perché dovremmo aggiungere le rappresentanze del turismo.

HELFER, *Relatore*. C'è tutta la questione degli stranieri che sono abituati a trovare certe merci nei negozi del loro paese e non le trovano in Italia.

MAMMÌ. Vorrei fare un'osservazione. Chiedo se i novanta giorni previsti si ritengano sufficienti per sentire tutte queste categorie e per arrivare a stabilire le tabelle merceologiche. A Roma, nel solo settore alimentare, per fissare cinque settori merceologici ci sono voluti due anni.

DEMARCHI. Non dimentichiamo però i tempi che abbiamo fissato negli articoli precedenti: se li allunghiamo qui dobbiamo allora allungarli anche per gli altri casi.

HELFER, *Relatore*. Lasciamo allora i novanta giorni.

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'aggiunta delle rappresentanze del turismo proposta dal relatore, farei piuttosto riferimento agli organi del turismo: c'è una politica turistica da servire, non gli interessi di categoria.

MAMMÌ. Sono d'accordo con il Presidente. Se il motivo per cui si chiede di sentire la voce del turismo è quello di consentire l'ampliamento delle tabelle merceologiche, non si possono sentire le organizzazioni sindacali degli operatori del turismo, perché allora otteniamo l'effetto opposto: si devono sentire gli enti. Oppure si mette il Ministero del turismo; ma allora viene fuori anche il Ministero della sanità.

HELFER, *Relatore*. Ritiro la mia proposta e propongo di lasciare l'emendamento D'Angelo così com'è stato presentato.

Quanto all'emendamento Scianatico 31. 2, esso è stato presentato prima che elaborassimo il nuovo testo dell'articolo 11; ora esso risulta assorbito da questo articolo.

SCIANATICO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Angelo e altri 31. 1.

(*È approvato*).

L'articolo 31 pertanto risulta così formulato:

ART. 31.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo.

Le tabelle merceologiche debbono prevedere il massimo raggruppamento delle voci salvo, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienico-sanitarie.

I comuni hanno facoltà, previo consenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali, sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti.

Nell'ambito della gamma merceologica consentita, l'autorizzazione rilasciata dal sindaco permette l'impiego di qualsiasi organizzazione di vendita, sia specializzata che al libero servizio o mista.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo al Capo quarto del testo unificato: « Disposizioni finali e transitorie ».

Do lettura dell'articolo 32 del testo unificato:

ART. 32.

(*Sfera di applicazione della legge*).

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1) ai commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, iscritti nell'albo di cui alla legge 25 maggio 1959, n. 125;

2) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, quando vendano esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;

3) ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e relativo regolamento;

4) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

5) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitino attività di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;

6) agli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari iscritti negli albi di cui allal legge 25 gennaio 1966, n. 31;

7) alle istituzioni di assistenza e beneficenza;

8) alle vendite di carburanti e in tutti i casi nei quali l'esercizio di particolari attività commerciali è disciplinato da leggi speciali.

L'onorevole Demarchi propone il seguente emendamento 33. 1:

Sopprimere il punto 7).

DEMARCHI. Credo che il senso dell'emendamento sia chiaro.

HELFER, *Relatore*, Accetto l'emendamento.

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Demarchi 33. 1.

(*È approvato*).

L'articolo 32 del testo unificato a seguito della modifica testé approvata, rimane così formulato:

ART. 32.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1) ai commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, iscritti nell'albo di cui alla leggge 25 maggio 1959, n. 125;

2) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, quando vendano esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;

3) ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento;

4) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

5) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitino attività di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;

6) agli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari iscritti negli albi di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

7) alle vendite di carburanti e in tutti i casi nei quali l'esercizio di particolari attività commerciali è disciplinato da leggi speciali.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 33 del testo unificato.

ART. 33.

(*Sanzioni*).

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, primo ed ultimo comma; 8, ultimo comma; 22, 23, 29, 30 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a 5.000.000.

Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1 o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 22.

Negli altri casi previsti dal primo comma, può essere disposta la chiusura temporanea.

L'onorevole Helfer propone il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 8, 14, 15, 22, 29, 29-*bis* e 30 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50.000 a 5.000.000.

Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1 o ne sia stato cancellato, non sia in possesso dell'autorizzazione.

Negli altri casi previsti dal primo comma, può essere disposta la chiusura temporanea.

Il divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, non si applica a coloro che già esercitano congiuntamente nello stesso punto di vendita il commercio all'ingrosso e al minuto, alla data di entrata in vigore della presente legge ».

HELFER, *Relatore*. Il nuovo testo si differenzia dal precedente perché precisa e allarga notevolmente il riferimento agli articoli la violazione dei quali comporta sanzioni. Inoltre, l'ultimo comma del testo da me presentato ha una certa importanza in rapporto alla norma, già approvata al capo primo, che vieta la vendita congiunta di merci all'ingrosso e merci al minuto. Allora abbiamo detto, pensando a coloro che già esercitano questo tipo di vendita legittimamente, che il divieto avrebbe avuto valore *ex nunc* e che in sede di norme transitorie avremmo chiarito questo concetto. Il concetto è appunto chiarito con questo ultimo comma dell'emendamento sostitutivo da me proposto.

Qualcuno ha osservato se non fosse meglio lasciar passare due anni affinché costoro si

mettano in ordine. La cosa è abbastanza ovvia; infatti noi veniamo ad aggravare queste vecchie gestioni con un onere che può diventare tutt'altro che indifferente. Inoltre potremmo mettere questi vecchi esercizi nella condizione di non trovare in tempo il locale o i locali necessari per poter dividere le due attività.

DEMARCHI. Un esercizio all'ingrosso non può diventare al dettaglio se non gli si dà il tempo necessario. Credo che questo sia necessario tenerlo presente per una questione di giustizia e di serietà.

PRESIDENTE. Mi permetto di far osservare che al terzo comma del testo del relatore, laddove si parla di chiusura temporanea, bisognerebbe precisarne la durata.

HELFER, *Relatore*. Potremmo dire: « fino a 30 giorni ».

DEMARCHI. Ma se un negozio chiude per 30 giorni, in effetti si tratta di una chiusura definitiva.

MAMMÌ. Una chiusura fino a 30 giorni è in effetti assai pesante.

MERENDA. Io credo avesse ragione l'onorevole relatore quando ha presentato il suo nuovo testo: egli ha infatti distinto un certo numero di sanzioni che vanno individuate in questo articolo, e sono sanzioni relative alle infrazioni non gravi per cui è prevista l'ammenda di 50 mila lire e fino a 5 milioni. Per tutti gli altri casi non rientranti in queste infrazioni egli ha previsto la possibilità anche della chiusura temporanea.

MAMMÌ. L'osservazione dell'onorevole Merenda mi sembra molto giusta, tenendo conto del fatto che siamo di fronte ad una ammenda che viene ad essere comminata dal pretore, siamo cioè di fronte ad un provvedimento amministrativo.

CORTI. Vorrei comunque far presente che un solo giorno di chiusura per un negozio è una sanzione più grave di qualsiasi altra.

HELFER, *Relatore*. Proporrei di sospendere l'esame di questo articolo e di demandare al Comitato ristretto la sua formulazione puntuale e definitiva, trattandosi di materia assai delicata.

PRESIDENTE. Faccio mia la proposta del relatore. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 34 del testo unificato:

ART. 34.

(*Regolamento di esecuzione*).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanerà il regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni nazionali del commercio e del turismo.

Il regolamento potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 5.000 a lire 500.000.

Gli onorevoli Marmugi, Olmini, Vecchi, Maschiella e Amasio propongono il seguente emendamento 34 1:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanerà il regolamento di esecuzione sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo ».

HELFER, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 34. 1 Marmugi ed altri.

(*È approvato*).

L'articolo 34 risulta pertanto così formulato:

ART. 34.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanerà il regolamento di esecuzione sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo.

Il regolamento potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 5.000 a lire 500.000.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 35 del testo unificato:

ART. 35.

(*Norme di attuazione*).

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di licenza per l'esercizio di attività commerciali di cui al regio decreto-legge 16 novembre 1926, n. 2174, al regio decreto decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, hanno diritto di ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 e l'autorizzazione di cui all'articolo 22, previa istanza da presentare, rispettivamente alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, e al comune ove ha sede l'esercizio entro un anno a decorrere dalla data predetta.

Coloro i quali non provvedano agli adempimenti indicati nel comma precedente, decadono dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale.

Il relatore Helfer propone il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza di cui al regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2174, al regio decreto 2 luglio 1938, n. 1468, alla legge 5 febbraio 1934, n. 327 o della licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro, previa istanza da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, entro un anno a decorrere dalla data predetta.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della licenza di cui al regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2174 e al regio decreto 2 luglio 1938, n. 1468, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 22, previa istanza da presentare al comune ove ha sede l'esercizio, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

Coloro i quali non provvedono ai suddetti adempimenti, decadono dal titolo per l'esercizio dell'attività comerciale ».

HELFER. *Relatore*. Si è dovuto riscriverlo, questo articolo, perché nella sua prima stesura esso teneva conto soltanto del commercio e non degli esercizi pubblici. Quindi si doveva fare questa distinzione per l'iscrizione nel registro degli uni e degli altri. Per tutti quanti oggi esercitano con licenza, provvede il comma primo. Il comma secondo riguarda soltanto la trasformazione in autorizzazione a seguito della nuova legge. Per tutti i commercianti che già dispongono di una licenza è quasi automatico il passaggio dalla posizione di licenza alla posizione di autorizzazione. Quindi si tratta più che altro di un emendamento formale.

PRESIDENTE. Il Governo propone il seguente emendamento 35. 1:

Aggiungere al primo comma dopo le parole « 5 febbraio 1934, n. 237 » *le parole* « o della licenza di pubblica sicurezza ».

Questo emendamento risulta assorbito dall'emendamento del Relatore.

L'onorevole Scianatico propone il seguente emendamento 36. 2:

Al primo comma, dopo le parole: « legge 5 febbraio 1934, n. 327 » *aggiungere le parole:* « al regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, alla legge 19 febbraio 1963, n. 59, e successive integrazioni ».

SCIANATICO. Il fine dell'emendamento è di far beneficiare del diritto alla iscrizione nel registro anche quelli che oggi esercitano in base ad altre leggi.

HELFER, *Relatore*. Il decreto-legge del 1931 è superato dalla legge del 1934, non c'è dubbio. Per quanto riguarda la licenza di pubblica sicurezza, per gli ambulanti, quella che fa testo è ancora la legge del 1934 con il relativo regolamento. Coloro poi che esercitano in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 59 sono esenti dall'obbligo all'iscrizione. Quindi ritengo sia superfluo questo emendamento. Del resto il testo da me proposto è stato controllato anche dall'ufficio legislativo del Ministero.

SCIANATICO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 35 proposto dal relatore e di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 36 del testo unificato:

ART. 36.

(*Autorizzazioni nel periodo transitorio*).

Per un anno dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 24 saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 16 e 17, nell'osservanza dei criteri previsti all'articolo 10, previo il nullaosta della giunta provinciale o regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge.

Il relatore Helfer propone il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« Le domande di licenza in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere riproposte da parte degli interessati alle autorità competenti in base alle norme della presente legge e dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dalla nuova procedura.

Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 16 e 17 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 10 e 11, previo il nullaosta della giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge ».

HELFER, *Relatore*. Il primo comma del testo da me proposto prevede la possibilità di trasferire le domande in corso di istruttoria alle nuove autorità competenti a dare l'autorizzazione. Esse devono passare alle nuove autorità perché c'è una nuova procedura e una più abbondante documentazione da presentare. Le domande non debbono essere rinnovate: esse possono essere ritirate e ripresentate con le eventuali integrazioni per quella parte di documentazione mancante ai fini della procedura. Molto più importante è il secondo comma. La differenza tra il testo originario e quello da me proposto sta nel fatto che viene abolita l'espressione « per un anno dall'entrata in vigore della presente legge e comunque ». Ritengo che dicendo semplicemente: « Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo », noi includiamo l'anno e anche quel di più che sarà necessario per l'approvazione dei piani. Questo non dà luogo ad alcun dubbio interpretativo. Raccomando quindi l'accoglimento di questo emendamento che è importantissimo al fine di impedire un blocco, naturale o provocato, dalle autorizzazioni, anche lì dove ce ne fosse necessità assoluta. Osservo infine che viene mantenuto il « conforme parere », perché le commissioni di cui agli articoli 16 e 17 sono le più adatte a dare un giudizio vincolante.

MAMMÌ. Sono d'accordo sull'emendamento Helfer, e concordo anche sul fatto che il parere in questo caso debba essere conforme, anche perché di conforme parere si parla per quanto riguarda la giunta camerale nei riguardi del prefetto. Ma può darsi che le commissioni non siano state ancora costituite, e noi abbiamo previsto anche una procedura di surrogazione. Sarebbe quindi opportuno precisare: « su conforme parere delle commissioni ove già costituite; e ove esse non fossero costituite il parere dovrebbe essere conforme al precedente ». Oppure si potrebbe dire: « ove già costituite, qualora non sia stato espresso il parere degli organi consultivi precedenti », che sono la giunta camerale nel caso della grande forma distributiva e le commissioni di disciplina del commercio.

HELFER, *Relatore*. Osservo che le commissioni dovrebbero sorgere ineluttabilmente entro quattro mesi o al massimo cinque, perché se non intervengono le designazioni, il sindaco interviene di persona; se non interviene il sindaco, interviene la giunta regionale; se non interviene la giunta regionale, interviene il Ministro.

MAMMÌ. Il discorso dei ricorsi pendenti è affrontato nell'articolo successivo. Il sindaco deve poter continuare ad operare con il parere degli organi esistenti fino a che essi non siano sostituiti dalle nuove commissioni.

OLMINI. Potrebbe verificarsi l'ipotesi contraria, cioè che le commissioni non vengano istituite proprio per avere una procedura diversa.

MAMMÌ. Se entro quattro mesi le commissioni non sono state costituite, scatta un potere surrogatorio. Vi prego di notare che gli attuali organi di consultazione sono quelli previsti dalla legge del 1926, e sono composti da quattro commercianti: cioè due commercianti e due rappresentanti dei consumatori indicati dall'organizzazione sindacale che è

poi l'organizzazione dei commercianti, oppure, per quanto riguarda la grande distribuzione, dalla giunta camerale. È certo una rappresentanza settoriale, ma abolire subito questo organo di consultazione, potrebbe determinare un periodo durante il quale non si rilascia né una licenza né un trasferimento di titolarità.

MERENDA. Mi rendo conto che le osservazioni fatte dall'onorevole Mammì sono fondatissime. Però c'è un'altra grossa preoccupazione: in pratica oggi, proprio in attesa che parta questa legge, ci troviamo di fronte ad un blocco, anche se non giuridico, delle richieste di autorizzazione per l'apertura di grandi magazzini. Il giorno però in cui dicessimo che si va avanti in questa carenza con le vecchie procedure - sia pure soltanto per quanto attiene al parere agli organi che devono rilasciare l'autorizzazione - di fatto metteremmo in moto un processo per il quale queste domande non potrebbero più essere bloccate.

MAMMÌ. La situazione è di due tipi: l'articolo 37 si occupa dei ricorsi pendenti; ma possono esserci anche ricorsi pendenti presso il Ministero che riguardino le domande che sono state presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge per il rilascio della licenza tradizionale o della grande distribuzione. Non essendo costituite le commissioni queste licenze non possono essere rilasciate, a meno che non si preveda che in assenza del parere della commissione istituzionale, valga ancora il parere della commissione esistente.

HELFER, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione, facendo presente che questo articolo è stato visto e rivisto al fine di tenere presenti tutte le esigenze; abbiamo anche prospettato il testo a tutti gli enti interessati, e tutti l'hanno accettato.

OLMINI. Sono d'accordo con il relatore, ed aggiungo solo due considerazioni. La prima è questa: viviamo in un periodo in cui il ritmo dell'attività, della produzione, il dinamismo della vita sono frenetici; eppure abbiamo sempre paura che per formare una commissione si impieghino dei mesi. Questo è un difetto, non un fatto positivo. Seconda considerazione: se questo vuol dire fermare per due o tre mesi le autorizzazioni, la cosa non mi preoccupa eccessivamente, perché in verità per due o tre mesi le autorizzazioni sono state fermate tante volte. Il collega Mammì sa benissimo che a Milano due anni fa l'assessore all'Annona bloccò le licenze.

MAMMÌ. Le nuove; ma vi sono i trasferimenti di titolarità.

OLMINI. La titolarità ha diritto al passaggio automatico all'autorizzazione. Si tratta di un diritto di proprietà, che rimane. Perché aver paura? Io sono perfettamente dell'opinione che anche se si avrà l'autorizzazione dopo un mese, due o tre, il diritto resta. Anzi, proprio questa formulazione potrebbe stimolare ad istituire le commissioni.

SCIANATICO. Se una considerazione si può fare, forse è questa: io penso che un periodo di stasi potrebbe anche dare la possibilità di riassetto di ciò che già esiste, eliminando quegli inconvenienti che i commercianti attualmente lamentano. Cioè possono approfittare di questo periodo di stasi per riorganizzarsi.

MAMMÌ. Resto della mia opinione. Mi sembra anche necessario, per quanto ciò possa sembrare implicito, precisare che le priorità cronologiche vengono stabilite in base alla domanda precedente. Il testo del relatore dice, infatti, che le domande possono essere riproposte da parte degli interessati. Ora, se qualcuno ha fatto la domanda all'autorità competente un mese prima rispetto a un'altra domanda, e la seconda volta la ripropone un'ora dopo rispetto a quella stessa domanda, qual è la priorità cronologica?

HELFER, *Relatore*. Evidentemente ci si basa sul vecchio ordine. Comunque possiamo aggiungere l'inciso: « mantenendo la data originaria di presentazione », collocandolo dopo le parole « possono essere riproposte ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 36 con le modifiche indicate dal relatore:

« Le domande di licenza in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere riproposte, mantenendo la data originaria di presentazione, alle autorità competenti in base alle norme della presente legge e dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dalla nuova procedura.

Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle Commissioni di cui agli articoli 16 e 17 nell'osservanza

dei criteri previsti agli articoli 10 e 11, previo il nulla-osta della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge ».

MAMMÌ. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

In seguito a tale votazione i seguenti emendamenti precedentemente presentati all'articolo 36 sono da considerarsi assorbiti o preclusi.

Emendamento Scianatico 36. 5:

Sostituire le parole: « i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva » *con le parole:* « i piani di localizzazione ».

Emendamento Libertini 36. 6:

Sostituire le parole: « su conforme parere » *con le altre:* « sentito il parere ».

Emendamento Servello-Romualdi 36. 1:

Aggiungere alle parole: « articoli 16, 17 » *le parole:* « e 17-*bis* ».

Emendamento Servello-Romualdi 36. 2:

Sopprimere le parole da « previo nulla osta » *alla fine.*

Emendamento del Governo 36. 3:

Sopprimere le parole: « provinciale o ».

Emendamento del Governo 36. 4:

Aggiungere il seguente comma:

« Le domande di licenza in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore della presente legge saranno trasmesse alle autorità competenti in base alla nuova procedura ».

Emendamento Gunnella 36. 6:

Aggiungere il seguente comma:

« Le domande di autorizzazione in corso di istruttoria, saranno trasmesse alle autorità competenti in base alla presente legge, per esame in ordine cronologico secondo la data della prima presentazione ».

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO